

A.G.C. 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 7 –
Decreto dirigenziale n. 234 del 29 luglio 2010 - Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Eurofer di Raimo Vincenzo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 100 per l'attività di lavorazioni ferro, ascrivibile a quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2 D.Legs. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 dell'art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante pro tempore della società **Eurofer di Raimo Vincenzo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 100**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del DPR 25/07/1991, con nota prot. 193839 del 08/03/2004, reiterata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. n. 152/2006, per l'attività di **lavorazioni ferro**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"**;
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 13/01/2009, con nota prot. n. 25423, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi del 27/01/2010, il cui verbale si richiama:
 - l'ARPAC, l'ASL e la Provincia hanno espresso parere sfavorevole, per la mancanza di un impianto idoneo al convogliamento ed all'abbattimento delle polveri e dei fumi di combustione provenienti dalla fase di saldatura;
 - nel notificare il verbale alla Eurofer, presente in conferenza, è stato assegnato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- che la ditta ha trasmesso un nuovo progetto di abbattimento delle emissioni inquinanti, acquisito in data 09/02/2010 prot. 114466;
- che pertanto, ai fini del relativo esame, è stata riconvocata una nuova conferenza di servizi, iniziata il 30/04/2010 e conclusa il 16/06/2010, il cui verbale si richiama ed in cui, si è accertato che il ciclo produttivo descritto prevede anche la fase di smerigliatura, chiedendo integrazioni al riguardo;
- che nella conferenza da ultima citata:
 - l'ARPAC ha espresso parere favorevole per i due impianti di abbattimento, asserviti alla fase di smerigliatura e saldatura, le cui emissioni devono essere convogliate nell'unico camino denominato "E3", con la prescrizione della sostituzione dei carboni attivi e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

CONSIDERATO

- che in conferenza è stato acquisito certificato di destinazione urbanistica, trasmesso dal Comune di Castellammare di Stabia con prot. n. 10685 del 17/03/2010, in cui si attesta che l'immobile, ove deve svolgersi l'attività, ricade in zona B3 - Zona di Recente Urbanizzazione ricadente in zona territoriale del P.U.T. -;
- che l'immobile è oggetto di richiesta di condono edilizio, ancora in fase di definizione e, che agli atti di questo Settore, esiste un parere favorevole provvisorio rilasciato dal Comune con prot. n. 129 del 21/01/2005 nell'ambito del procedimento istruttorio di cui al DPR 203/88 e DPR 25/07/1991, abrogati dal D.Lgs 152/2006;

- che, ai sensi dell'art. 14 quater comma 7 L. 241/90, si considerano acquisiti gli assensi del Comune e della Provincia, nonché dell'ASL;

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, la società **Eurofer di Raimo Vincenzo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 100;**

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, la società **Eurofer di Raimo Vincenzo, con sede legale ed operativa in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 100**, alle emissioni in atmosfera - per l'attività di **lavorazioni ferro** che prevede una fase di smerigliatura ed una fase ascrivibile a quella in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** - così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/mc	Portata mc/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E3	Saldatura su 3 postazioni e smerigliatura	Polveri totali	0,75	1.500	Mobile a tasche e carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - d) le emissioni provenienti dalle 3 postazioni di saldatura e dalla smerigliatura devono essere convogliate nell'unico camino E3;
 - e) le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento
 - f) l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

- g) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- h) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- comunicare agli enti di cui alla lettera d) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC - CRIA;
- i) la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- j) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società **Eurofer di Raimo Vincenzo**;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Castellammare di Stabia, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi